



COMUNE di CAMPAGNANO di ROMA

Provincia di Roma

Tel. 06-9015601 Fax 06-9041991 P.zza C.Leonelli,15 c.a.p. 00063 www.comunecampagnano.it

SETTORE V CULTURA - TURISMO SPORT - TEMPO LIBERO - POLITICHE GIOVANILI

REGOLAMENTO

SULLE FORME DI UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DEGLI IMPIANTI ACQUISITI IN USO DA TERZI O DA ISTITUTI SCOLASTICI

Approvato con Delibera di C.C. n. 9 dell'8.5.2014

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO

Capo I

Principi

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto e finalità

Art. 3 Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

Art. 4 Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Capo I

Disposizioni generali di riferimento per la gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 5 Forme di gestione degli impianti sportivi

Art. 6 Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi

Art. 7 Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi

Capo II

Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 8 Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale

Art. 9 Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione

Art. 10 Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 11 Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione

Art. 12 Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi

Capo III

Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra

Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 13 Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali

Art. 14 Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali/investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali

Art. 15 Contenuti dell'atto di concessione pluriennale degli impianti

Art. 16 Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 17 Richieste di concessione in uso di strutture comunali per lo svolgimento di attività sportiva ordinaria e continuativa svolta nell'arco della stagione agonistica annuale – Criteri di affido

Art. 18 Durata dell'assegnazione e modalità e scadenze per le rinunce d'uso

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DI QUALIFICATI SOGGETTI
TERZI

Art. 19 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

TITOLO V
PROFILI GENERALI E DI RINVIO

Art. 20 Responsabilità

Art. 21 Assicurazioni

Art. 22 Prescrizioni d'uso

Art. 23 Manifestazioni occasionali e con il pubblico

Art. 24 Pubblicità negli impianti

Art. 25 Accesso individuale

Art. 26 Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

Art. 27 Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

Art. 28 Disposizioni transitorie e di rinvio

Art. 29 Modulistica ed informazione

Art. 30 Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO

Capo I

Principi

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “Amministrazione”, il Comune di Campagnano di Roma
- b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche
- c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo
- d) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi
- e) per “affidamento in gestione”, il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio
- f) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste
- g) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall’articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

5. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata"

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni

e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione

Art. 3 Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

a) impianti di interesse cittadino,

b) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo

3. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

4. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati.

5. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 4 Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) quali attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.

4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.

5. Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) possono consentire l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi quando garantiscano forme di promozione dello sport.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Capo I

Disposizioni generali di riferimento per la gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 5 Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Campagnano di Roma, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità

b) mediante affidamento **in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali**, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea.

2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore **si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte**, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di **qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale**, in base ad **iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati** o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente.

Art. 6 Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell'ambito degli stessi

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di **cittadini singoli o aggregati, di associazioni e di società sportive**, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con le caratteristiche d'uso degli impianti è consentito o mediante il pagamento di una tariffa per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi disponibili, organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura.

2. L'Amministrazione può conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione

dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 7 Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 e fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 5 del presente regolamento, è riservato **in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali** in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 10.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in **forma associata**.

Capo II

Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 8 Affidamento diretto in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto territoriale

1. L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 7 la gestione di impianti che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati
- b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale
- c) l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione
- d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

2. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori.

3. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

Art. 9 Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 5 quando debba procedere all'affidamento in gestione di singoli o complessi di impianti sportivi.

2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con **procedura ad evidenza pubblica** nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

3. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con **procedura negoziata, preceduta da gara informale o diretta**, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive

3. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi

4. L'affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il piano economico di gestione.

5. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, anche mediante elaborazioni progettuali:

a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-prestazionale);

b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);

c) l'ammontare dell'eventuale canone richiesto in relazione all'utilizzo delle strutture e dell'eventuale corrispettivo parziale per la gestione riferito alle attività soddisfacenti le esigenze essenziali della comunità locale.

6. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art. 10 Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 9 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere **significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale**, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune di Campagnano di Roma nelle proprie attività.

3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

4. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;

b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;

c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;

d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

Art. 11 Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui all'art. 6 e secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione per:

a.1.) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;

a.2.) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione

a.3.) l'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;

c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività degli impianti, con attenzione per quello locale;

d) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;

e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto;

f) convenienza economica della proposta gestionale, da valutarsi tenendo conto:

f.1.) delle potenzialità di razionalizzazione del budget funzionale alla gestione dell'impianto, con attenzione per le capacità di riduzione dei costi fissi e delle quote partecipative erogate dall'Amministrazione, anche in funzione della stabilizzazione delle tariffe;

f.2.) delle potenzialità delle **attività di fundraising** connesse alla gestione dell'impianto ed alla gestione di attività correlate alle potenzialità comunicative delle strutture.

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione predispose ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Art. 12 Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi

1. La durata dell'affidamento in gestione di impianti sportivi effettuato in base agli articoli 8 e 9 del presente regolamento è **commisurata, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo**

delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.

2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale **su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.**

3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti é di norma compresa fino a 10 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni. Per concessioni aventi una durata superiore è necessario che si esprima il Consiglio comunale

Capo III

Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra

Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 13 Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 e all'art. 9 è regolato da apposita convenzione, di cui al successivo art. 15, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:

- a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;
- b) la definizione delle modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale;
- c) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante **concessioni in uso;**]
- d) la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;
- e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.

2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art. 15

Art. 14 Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie strutturali / investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di impianti sportivi comunali

1. La convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 o all'art. 9 può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;

b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Art. 15 Contenuti dell'atto di concessione pluriennale degli impianti

1. Le concessioni dovranno contenere il riferimento al verbale di stato di fatto degli impianti redatto con attenta specificità

2. Al termine della concessione si dovranno restituire gli impianti comunali in regime di piena funzionalità

3. La concessione dell'impianto sportivo dovrà avvenire mediante convenzione indicante:

a) oggetto della convenzione;

b) descrizione dell'impianto;

c) durata della concessione, che di norma è compresa fino a 10 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni. Per concessioni aventi una durata superiore è necessario che si esprima il Consiglio comunale. La durata della concessione potrà essere superiore se correlata all'importanza, anche economica, dei lavori di manutenzione ordinaria, di ristrutturazione, adeguamento a normative o rinnovo integrale ovvero di investimenti permanenti, o installazione di attrezzature stabili di rilevante entità qualora il soggetto assegnatario si impegni a realizzare i suddetti lavori a proprie cure e spese; in tal caso l'Amministrazione Comunale potrà tener conto degli oneri sostenuti dal soggetto e del periodo di ammortamento degli investimenti prodotti ai fini della determinazione della durata e fermo restando che le attrezzature ed i lavori oggetto degli investimenti siano acquisiti al patrimonio comunale.

d) eventuale canone di concessione tenendo conto degli investimenti, sostenuti dal soggetto concessionario e delle eventuale compartecipazione del Comune.

e) lavori di manutenzione ordinaria e spese di funzionamento a carico del concessionario.

f) eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente Ufficio Tecnico Comunale, che monitorerà costantemente la loro realizzazione. Tali interventi potranno essere oggetto di contribuzione o concorso di spesa da parte del Comune per investimenti; in particolare, il Comune ha la facoltà di deliberare una compartecipazione parziale alle spese di investimento, qualora le stesse risultino particolarmente rilevanti e conformi all'interesse pubblico.

g) Entità di eventuale contributo da corrispondersi da parte dell'Amministrazione Comunale in base alle esperienze di utilizzo dell'impianto nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal gestore.

h) Uso pubblico dell'impianto

i) Attività sociali ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con l'Ufficio Sport del Comune.

k) Assicurazioni

l) Introiti pubblicitari e gestione della pubblicità

m) Fideiussione a garanzia del rispetto degli impegni assunti per la stipula della concessione.

n) Piano Sicurezza.

o) Revoca dell'affidamento

p) Disciplinare delle sub concessioni

r) Diritto di prelazione del concessionario alla scadenza della convenzione e a parità di condizioni nelle successive assegnazioni.

s) Eventuale corso

4. Ai fini dell'assegnazione il soggetto richiedente dovrà produrre una proposta progettuale corredata da un quadro economico finanziario in cui siano descritti i tempi di realizzazione e ammortamento dell'investimento e dallo schema di convenzione riportante i contenuti della proposta. La Giunta o il Consiglio Comunale, ottenuti i dovuti pareri di regolarità tecnica e finanziaria, valuterà se accogliere la proposta, suggerire eventuali modifiche, oppure ritenere la proposta non conforme all'interesse pubblico.

5. La concessione in uso sarà revocata qualora il soggetto assegnatario non dimostri - previa richiesta dell'Amministrazione Comunale - a mezzo di fatture, ricevute fiscali o altro documento contabile l'investimento che si era impegnato a realizzare. L'esibizione della documentazione fiscale dovrà avvenire entro 60 giorni dal termine del periodo entro il quale i miglioramenti dovevano essere realizzati.

Art. 16 Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione

1. L'amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.

3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi chiave, misurati mediante indicatori e parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:

- a) alle interazioni organizzative esplicitate;
- b) al quadro delle prestazioni complessive;
- c) a livelli qualitativi definiti nella convenzione.
- d) all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.

4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.

5. L'Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 17 Richieste di concessione in uso di strutture comunali per lo svolgimento di attività sportiva ordinaria e continuativa svolta nell'arco della stagione agonistica annuale – Criteri di affido

1. Al fine della concessione in uso ai soggetti di cui al precedente art. 7, di strutture comunali per lo svolgimento di attività sportiva ordinaria e continuativa, i soggetti interessati devono presentare preventivamente, in carta semplice e su apposito modello, specifica e motivata richiesta al Comune di Campagnano di Roma - Ufficio sport - ENTRO IL 30 GIUGNO di ogni anno, in riferimento, di norma, all'anno solare successivo.

L'Ufficio Sport procederà all'assegnazione degli impianti entro il 16 AGOSTO

2. Di seguito gli elementi dei quali si terrà conto nell'analisi delle richieste di concessione in uso:

radicamento del soggetto richiedente nel tessuto sportivo e sociale del territorio, vale a dire associazioni sportive storiche con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di

partecipanti che dimostrino capacità di mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale

interventi migliorativi degli impianti tramite investimenti permanenti e duraturi

proposte che garantiscano equilibrio nella distribuzione di spazi e orari degli impianti tra le varie attività agonistiche e di allenamento, anche considerando la proporzione tra il numero di propri utenti rispetto all'impianto richiesto dalle associazioni

proposte di attività integrative nella scuola oltre le attività scolastiche curricolari

sostegno di attività sportive agonistiche avviate da tempo e riconosciute a vari livelli (provinciale, regionale, nazionale)

forme di promozione della partecipazione con opportunità di utilizzo e fruizione degli impianti a cittadini appartenenti a categorie svantaggiate (es. portatori di handicap, disabili) o in particolari fasi evolutive (anziani, bambini, ragazzi...)

opportunità di fruizione libera a singoli cittadini, limitatamente agli impianti ove sia possibile svolgere discipline sportive di tipo individuale

ampia fruizione con il contenimento di costi gestionali diretti

sede legale in Campagnano di Roma

affiliazione a Federazioni o ad Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI

3. A seguito di avviso pubblico l'Amministrazione individua l'affidatario della concessione in uso dell'impianto.

4. Le richieste presentate oltre il termine indicato al comma 1. potranno essere accolte, anche in mancanza di avviso pubblico, nel caso in cui la gara per l'assegnazione nei termini regolamentari sia andata deserta.

Art. 18 Durata dell'assegnazione e modalità e scadenze per le rinunce d'uso

1. L'assegnazione in uso degli impianti sportivi ha durata annuale, di norma secondo l'anno solare - fatti salvi gli impianti per i quali si può prevedere la concessione pluriennale.

Utilizzi in periodi residui potranno avvenire solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

2. Con delibera di G.M. saranno stabiliti i canoni annuali per l'utilizzo dei singoli impianti.

3. Gli utenti possono rinunciare all'assegnazione completa dell'impianto o chiederne la parziale modifica solo comunicandolo per iscritto all'Ufficio Sport, entro le seguenti tassative scadenze: 30 ottobre, 30 gennaio, 30 marzo.

La mancata o ritardata comunicazione di rinuncia entro tali termini comporterà l'obbligo del pagamento delle tariffe - secondo le assegnazioni precedentemente accordate - su tutto il periodo intercorrente sino alla successiva data utile per la disdetta; ciò in quanto l'Amministrazione comunale sia messa nei tempi necessari e in condizione di recuperare gli introiti mancati dalle assegnazioni iniziali con nuove assegnazioni in base ad altre richieste.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DI QUALIFICATI SOGGETTI TERZI

Art. 19 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico/privato

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

TITOLO V

PROFILI GENERALI E DI RINVIO

Art. 20 Responsabilità

1. I gestori o Le associazioni sportive e singoli utenti cui è dato l'uso degli impianti sportivi, sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature

comunali. I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati a persone o cose da parte del pubblico presente alle attività dagli stessi organizzate.

A tale scopo è loro interesse organizzarsi affinché tutti i responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività (agonistiche o di allenamento) sia durante la loro permanenza nei corpi spogliatoi o nell'impianto sportivo.

Art. 21 Assicurazioni

1. Le società sportive e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sportivi devono garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni, non siano affetti da malattie infettive e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;

2. Le società sportive e, comunque, tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti a contrarre una polizza di assicurazione a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi (siano essi i praticanti l'attività sportiva o terzi ammessi ad assistervi) da gare, allenamenti, manifestazioni e in generale dalle attività di società tenute nell'impianto negli orari assegnati, esonerando l'Amministrazione Comunale da responsabilità diretta risultante dalla gestione dell'impianto.

Art. 22 Prescrizioni d'uso

1. I soggetti assegnatari devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) obbligo di segnalare agli uffici a cui compete l'assegnazione ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente riscontrato nell'impianto tale da poter causare pericolo alle persone;

b) massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi;

c) utilizzo di abbigliamento sportivo che non offenda la morale e la civica convivenza, tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva;

d) onde evitare discussioni con il personale in servizio nei casi di richiami da esso avanzati, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente all'Ufficio Sport;

e) l'utente non potrà essere sostituito da altri nel godimento dell'impianto, anche parzialmente e a titolo gratuito, pena la decadenza di pieno diritto della concessione;

f) è fatto divieto di eseguire o comunque procedere autonomamente a modifiche dei locali. Qualsiasi opera interessante gli stessi potrà essere effettuata solo con l'espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, accordata prima dell'inizio delle opere. L'esecuzione dovrà essere praticata secondo le direttive dell'Ufficio Tecnico comunale e sarà soggetta al controllo dell'ufficio stesso;

g) gli impianti verranno destinati dall'utente all'esercizio delle attività per le quali è stata concessa l'assegnazione. Ogni diverso uso condurrà alla decadenza di pieno diritto della concessione;

h) la pulizia degli impianti dovrà essere eseguita da personale alle dirette dipendenze del soggetto concessionario. In caso di utilizzo di più associazioni sportive del medesimo impianto, in fasce orarie diverse, si dovrà utilizzare un unico responsabile delle pulizie. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per furti di materiali di proprietà del concessionario custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati negli spogliatoi o comunque per danni a qualsiasi titolo;

i) il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a terzi ed al Comune durante o in conseguenza dell'uso concesso; a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni;

l) il soggetto concessionario è responsabile dell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature pubbliche assegnate e si impegna per i danni arrecati durante l'uso da parte degli aderenti o delle persone ammesse ad assistere a gare, manifestazioni e allenamenti. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della concessione, fatte salve le azioni di recupero da parte dell'Amministrazione Comunale;

m) il soggetto concessionario si fa obbligo di garantire e gestire la sicurezza, in caso di emergenza per i propri collaboratori, per gli atleti ed il pubblico presente durante le attività, rendendo operativo il piano di sicurezza ed emergenza predisposto dall'Amministrazione comunale e che il soggetto concessionario è tenuto a visionare;

o) il soggetto concessionario è obbligato durante gare ufficiali a provvedere a tutti gli adempimenti previsti da regolamenti di Pubblica Sicurezza e dalle altre norme, oltre a provvedere al servizio sanitario per gli atleti e per l'eventuale pubblico;

p) le responsabilità civili e penali delle attività svolte negli impianti assegnati sono esclusivamente a carico del soggetto concessionario

q) il soggetto concessionario risponde personalmente e in solido delle obbligazioni inerenti l'attività - a norma dell'art.38 del Codice Civile;

r) il Comune si riserva la facoltà di esercitare, con propri funzionari, il controllo dello stato di conservazione ed uso degli impianti concessi. Si riserva altresì di suggerire quegli accorgimenti e quelle norme che fossero ritenute necessarie per il corretto e regolare uso degli impianti in parola.

s) su richiesta del Comune, il soggetto concessionario è obbligato a mettere gratuitamente a disposizione l'impianto per consentire di svolgervi manifestazioni di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 14 giorni l'anno, anche non consecutivi;

t) le presenti prescrizioni possono venire integrate dalle convenzioni d'uso e da specifici regolamenti d'uso degli impianti laddove introdotti.

Art. 23 Manifestazioni occasionali e con il pubblico

1. L'Amministrazione Comunale può assegnare gli impianti sportivi per usi diversi dalle attività sportive per manifestazioni occasionali secondo il D.M. 18.3.1996 e successive modificazioni. In ogni caso, le attività sportive hanno la precedenza sulle altre forme di assegnazione.

2. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni sportive con la presenza di pubblico, a condizione che gli impianti posseggano i requisiti richiesti per i locali autorizzati ad ospitare pubbliche manifestazioni.

3. In entrambi i casi gli organizzatori dovranno ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Art.24 Pubblicità negli impianti

1. Fatte salve le specifiche discipline eventualmente presenti nelle singole convenzioni di gestione, Il soggetto concessionario non può esporre alcun tipo di segnalazione pubblicitaria o di sponsorizzazione senza preventiva comunicazione al Comune di Campagnano - Ufficio Sport.

Devono essere inoltrate: a) comunicazione, da cui si desuma la tipologia della pubblicità, b) descrizione del supporto espositivo, c) ubicazione d) periodo richiesti.

2. Il soggetto concessionario è vincolato inoltre ad ottemperare a quanto stabilito dalla normativa comunale e nazionale in materia di tariffe ed esenzioni previste per le pubbliche affissioni e la pubblicità.

Art.25 Accesso individuale

1. L'uso degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli, e non associati, deve essere garantito, compatibilmente con la programmazione sportiva già effettuata per le associazioni, con la disponibilità di spazi e tempi e la salvaguardia del buon funzionamento degli impianti stessi, limitatamente agli impianti ove possono svolgersi discipline sportive di tipo individuale.

L'accesso potrà essere gratuito o vincolato al pagamento di tariffe individuali, secondo quanto previsto dalle condizioni imposte dalla concessione tra il Comune e il soggetto concessionario. Eventuali costi di iscrizione o assicurazione dovranno essere coperti nell'ambito delle tariffe versate per l'uso degli impianti

Art. 26 Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art.5, 1° comma lett. d), può affidare la gestione degli impianti sportivi a:

a) aziende speciali, anche consortili;

b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;

c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate.

2. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono **regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.**

Art. 27 Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.

2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.

3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.

Art. 28 Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.

3. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione degli impianti sportivi.

4. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Campagnano di Roma incompatibili con le norme in esso contenute.

Art. 29 Modulistica ed informazione

1. A cura dell'Ufficio Sport, sarà predisposta tutta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per l'ammissione ai contributi ed alle concessioni in uso disciplinati dal presente Regolamento.

2. Sarà cura dello stesso ufficio mettere a disposizione e garantire la massima diffusione del presente provvedimento fra tutte realtà associative operanti sul territorio – assicurando la divulgazione nei modi e forme più idonee ed efficaci di apposite schede informative sui procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del regolamento.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.